

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 291031)

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2015, n. 1

Modifiche della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifiche dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Non possono essere immediatamente ricandidati consiglieri regionali coloro che hanno rivestito per due mandati consecutivi la carica di componente del Consiglio regionale."

2. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 così come introdotto dal comma 1 del presente articolo è aggiunto il seguente:

"3 ter. Le limitazioni di cui ai commi 2, 3 e 3 bis sono riferite alle rispettive cariche."

3. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituito:

"4. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati di cui ai commi 2, 3 e 3 bis ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno."

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2**Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"**

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è aggiunto il seguente:

*"5 bis. Le liste provinciali per le circoscrizioni di Belluno e Rovigo sono formate da un numero di candidati non superiore a 5."***Art. 3****Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"**

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, dopo le parole: *"e riduce al limite prescritto"* sono aggiunte le parole: *"dall'articolo 13 comma 5 e comma 5 bis"* e le parole *"a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione"* sono soppresse.

Art. 4

Rettifiche testuali e ulteriori modifiche della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"

1. Alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti rettifiche testuali:

a) alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 22 le parole: *"stabilisce quale coalizione regionale abbia la maggior cifra elettorale regionale. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di Presidente della Giunta ed a consigliere regionale il candidato di tale coalizione"*, sono sostituite dalle seguenti: *"stabilisce quale candidato alla carica di Presidente della Giunta abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, compresi quelli di cui ai commi 6 e 8 dell'articolo 20. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di Presidente della Giunta ed a consigliere regionale tale candidato"*;

b) alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 22 le parole: *"stabilisce quale coalizione regionale abbia ottenuto la seconda cifra elettorale e proclama eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta di tale coalizione"*, sono sostituite dalle seguenti: *"stabilisce quale candidato alla carica di Presidente della Giunta abbia ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto e proclama eletto consigliere regionale tale candidato"*;

c) al comma 3 dell'articolo 23 le parole: *"il seggio consigliere assegnato al candidato Presidente della Giunta, la cui coalizione ha ottenuto la seconda cifra elettorale"*, sono sostituite dalle seguenti: *"il seggio consigliere assegnato al candidato Presidente della Giunta, che ha ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto"*.

2. All'articolo 18, comma 1, lettera e), le parole: *"il quindicesimo"* sono sostituite dalle seguenti: *"l'ottavo"*.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 gennaio 2015

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"

Art. 2 - Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"

Art. 3 - Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"

Art. 4 - Rettifiche testuali e ulteriori modifiche della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"

Dati informativi concernenti la legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali che hanno presentato sei proposte di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
- progetto di legge n. 436: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Teso, Padrin, Mainardi, Sernagiotto e Bendinelli relativa a "Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"";
- progetto di legge n. 452: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Conta, Tesserin, Laroni, Ruffato, Toniolo, Sandri e Bottacin relativa a "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"";
- progetto di legge n. 463: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Tiozzo, Alessandrini, Azzalin, Berlatto Sella, Bonfante, Bortoli, Fasoli, Fracasso, Niero, Pigozzo, Reolon, Ruzzante, Sinigaglia e Pettenò relativa a "Introduzione della doppia preferenza di genere e modifica dell'articolo 20 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"";
- progetto di legge n. 464: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Padrin, Mainardi, Caner, Finco, Falconi, Manzato, Grazia, Reolon, Teso e Bendinelli relativa a "Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"";
- progetto di legge n. 465: proposta di legge d'iniziativa del consigliere Furlanetto relativa a "*Modifica della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"*";
- progetto di legge n. 468: disegno di legge relativo a "Voto disgiunto: rettifiche testuali e ulteriori modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"" (deliberazione della Giunta regionale n.23/DDL del 14 ottobre 2014);
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge relativo a "Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"";
- La Prima Commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 14 gennaio 2015;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, consigliere Pietrangelo Pettenò, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 22 gennaio 2015, n. 1.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere *Costantino TONIOLO*, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la presente proposta risulta dall'abbinamento di sei proposte di legge, volte a modificare la legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5.

La prima modifica (articolo 1) intende favorire il ricambio generazionale negli organi elettivi della Regione.

La legge elettorale regionale, all'articolo 6, prevede espressamente che non possa essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Giunta chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi. Parimenti, non possono essere immediatamente rinominati assessori regionali coloro che hanno rivestito ininterrottamente per due mandati consecutivi la carica di componente della Giunta. Appare coerente con i principi ispiratori che hanno condotto il legislatore regionale ad operare nel corso dell'attuale legislatura, limitando il numero di mandati effettuabili, proseguire tale iniziativa, prevedendo l'estensione del

limite dei mandati effettuabili anche ai consiglieri regionali.

L'articolo 1 estende dunque il divieto del terzo mandato consecutivo anche ai consiglieri regionali, precisando al comma 2 che il divieto di terzo mandato deve essere inteso quale limitazione a ricoprire per tre volte di seguito la stessa carica (Presidente della Giunta, assessore, consigliere regionale) ed al comma 4 che la clausola d'incandidabilità ora introdotta per i consiglieri attiene ai mandati ricoperti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

La seconda modifica (articolo 2) riguarda la doppia preferenza di genere.

Il principio della doppia preferenza di genere è stato introdotto per le elezioni comunali con la legge 23 novembre 2012, n. 215 "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni."

Inoltre, la sopracitata legge 215/2012 con l'articolo 3 modifica la legge n. 165 del 2004 recante i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali, prevedendo che costituisca principio fondamentale per le leggi elettorali regionali la "promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive."

Per completare il quadro normativo nazionale si deve tenere presente anche la legge 22 aprile 2014, n. 65 "Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014.", che ha introdotto il meccanismo della preferenza di genere nella legge per le elezioni europee.

Sul fronte delle legislazioni regionali la doppia preferenza di genere è già stata introdotta nelle regioni Emilia Romagna, Toscana, Sicilia.

La richiesta dell'introduzione della preferenza di genere in tutte le regioni è stata peraltro formalizzata dalla Presidente della Conferenza nazionale delle Presidenti degli organismi di Pari Opportunità delle regioni italiane nell'Assemblea nazionale il 16 giugno 2014 a Pescara. Anche la Presidente della Commissione regionale delle pari opportunità del Veneto è recentemente intervenuta, con risalto sulla stampa locale, chiedendo la modifica della legge elettorale regionale con l'introduzione della doppia preferenza di genere, che si appalesa più che mai come necessaria e urgente risposta alle esigenze della stessa società veneta.

La presente proposta di legge recepisce queste istanze, ponendosi l'obiettivo di introdurre nella legge elettorale regionale la cosiddetta doppia preferenza di genere per ottenere un riequilibrio della rappresentanza politica dei due sessi all'interno del Consiglio regionale del Veneto, in linea con l'articolo 51, primo comma, Cost., nel testo modificato dalla legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 (Modifica dell'articolo 51 della Costituzione), e con l'articolo 117, settimo comma, Cost., nel testo modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

La prima norma costituzionale citata dispone che «Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini». La seconda norma costituzionale stabilisce che «Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive».

Preso atto della storica sotto-rappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, dovuta a fattori culturali, economici e sociali, il legislatore costituzionale ha indicato la via delle misure specifiche volte a dare effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale.

Per parte sua, il legislatore regionale del Veneto ha già stabilito che "In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere. Nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere." (legge regionale n. 5 del 2012, articolo 13, comma 6).

È opportuno chiarire e sottolineare che con la doppia preferenza di genere non vi sono candidati più favoriti o più svantaggiati rispetto ad altri, ma solo una eguaglianza di opportunità particolarmente rafforzata da una norma che promuove il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare. La nuova regola della doppia preferenza di genere rende maggiormente possibile il riequilibrio, ma non lo impone. Si tratta quindi di una misura promozionale, ma non coattiva. Infatti, con l'introduzione della doppia preferenza di genere "sarebbe astrattamente possibile, in seguito alle scelte degli elettori, una composizione del Consiglio regionale maggiormente equilibrata rispetto al passato, sotto il profilo della presenza di donne e uomini al suo interno, ma anche il permanere del vecchio squilibrio, ove gli elettori si limitassero ad esprimere una sola preferenza prevalentemente in favore di candidati di sesso maschile o, al contrario, l'insorgere di un nuovo squilibrio, qualora gli elettori esprimessero in maggioranza una sola preferenza, riservando la loro scelta a candidati di sesso femminile." (sentenza Cost. n. 4/2010).

Anche secondo la presente proposta di legge l'espressione della doppia preferenza è meramente facoltativa per l'elettore, il quale ben può esprimerne una sola, indirizzando la sua scelta verso un candidato dell'uno o dell'altro sesso. Solo se decide di avvalersi della possibilità di esprimere una seconda preferenza, la scelta dovrà cadere su un candidato della stessa lista, ma di sesso diverso da quello del candidato oggetto della prima preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze per candidati dello stesso sesso, l'invalidità colpisce soltanto la seconda preferenza, ferma restando pertanto la prima scelta dell'elettore. "Sotto il profilo della libertà di voto, tutelata dall'articolo 48 Cost., si deve osservare che l'elettore, quanto all'espressione delle preferenze e, più in generale, alle modalità di votazione, incontra i limiti stabiliti dalle leggi vigenti, che non possono mai comprimere o condizionare nel merito le sue scelte, ma possono fissare criteri con i quali queste devono essere effettuate." (sentenza Corte Cost. n. 4/2010).

La terza modifica (articolo 3) attiene invece ad una ‘manutenzione tecnica’ del testo elettorale.

Novellato nel 1999 dalla legge costituzionale n. 1, l’articolo 122, quinto comma, Cost. stabilisce che “il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto”. L’elezione a suffragio universale e diretto è stata confermata dall’articolo 51, primo comma, dello Statuto della Regione, nella veste in cui è stato approvato nel 2012. A sua volta, in sede di attuazione dei citati disposti, l’articolo 1, primo comma, della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 (recante: Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale) ha ribadito tale criterio, precisando che il voto è “attribuito a liste provinciali concorrenti ed a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata a un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale”.

La legge regionale 5/2012 finora non è mai stata applicata. Essa prevede, tra l’altro, all’articolo 20, sesto comma, che “l’elettore può alternativamente esprimere il proprio voto per un candidato alla carica di Presidente della Giunta non collegato alla lista prescelta tracciando un segno sul relativo contrassegno o sul nome del candidato”. Si tratta - come è noto - del voto disgiunto, che consente all’elettore di esprimere due voti: uno per la scelta del partito e l’altro per la scelta del candidato. I seggi sono attribuiti in base ai voti ottenuti dal partito o dalla coalizione di partiti; all’interno di ciascuna lista o di ciascun raggruppamento prevale il candidato che ha ottenuto più preferenze.

In sede di prima applicazione della legge regionale 5/2012, per il momento oggetto di un’attività preparatoria che si è tradotta in necessarie simulazioni, gli Uffici competenti hanno rilevato incongruenze assai significative, tali da pregiudicare la piena applicabilità della legge elettorale: in specie, laddove la medesima prevede il meccanismo del voto disgiunto, che si propone di sterilizzare l’influenza negativa di eventuali clientele. Da ciò, l’esigenza di apportare alcune correzioni testuali agli enunciati normativi che rivelano, dal punto di vista qui considerato, criticità.

Si tratta di un adeguamento di carattere tecnico, che incide - essenzialmente - sul dettato dell’articolo 22 della legge regionale 5/2012 (recante: Operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale e dell’Ufficio centrale regionale), là dove stabilisce il criterio in base al quale il presidente dell’Ufficio centrale regionale provvede alla proclamazione del Presidente della Giunta (quarto comma, lettera c)) e del candidato che ha “ottenuto la seconda cifra elettorale” (quarto comma, lettera d)). Per ragioni a dir poco intuitive, riguardanti la coerenza di questo dettato normativo con quanto previsto dall’articolo 20, sesto comma, della legge regionale 5/2012 in tema di voto disgiunto, si sostituisce quale termine di riferimento del calcolo alla coalizione il candidato.

E, infatti:

- il comma 1, lettere a) e b), contiene due disposizioni di modifica degli enunciati dell’articolo 22, quarto comma, lettere c) e d), necessarie ad assicurare che le scelte compiute dagli elettori che esprimono il voto disgiunto (voto per un candidato Presidente e, contemporaneamente, per una lista collegata ad un altro candidato Presidente) consentito dall’articolo 20, sesto comma, della legge regionale 5/2012, siano tenute in considerazione al momento del conteggio dei voti validi ai fini dell’elezione del Presidente e dell’assegnazione del seggio consigliere al candidato Presidente giunto secondo;
- il comma 1, lettera c), modifica l’articolo 23, terzo comma, della legge regionale 5/2012, per esigenze di coordinamento con quanto stabiliscono gli articoli 20 e 22;
- il comma 2, nella versione che si propone, assicura il coordinamento tecnico delle disposizioni della legge elettorale regionale con le previsioni del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 “Codice del processo amministrativo”. Infatti, è modificato il termine entro cui deve essere affisso il manifesto con le liste elettorali: dal quindicesimo all’ottavo giorno antecedente quello del voto. Tale riduzione è indispensabile per poter conoscere l’esito di un eventuale giudizio promosso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale - adito ai sensi dell’articolo 129 del citato decreto legislativo 104/2010 - avverso gli atti di mancata ammissione di liste o di candidature, prima dell’affissione del manifesto con le liste dei candidati.

La Prima Commissione consiliare ha esaminato i sei testi oggetto di abbinamento nel corso delle sedute del 28 ottobre 2014, 11 novembre 2014, 2 dicembre 2014, 11 dicembre 2014 e, limitatamente al pdl 468, del 13 gennaio 2015. Nel corso della seduta del 14 gennaio 2015 si è proceduto all’abbinamento dei sei pdl, alla scelta del pdl 468 come testo base, alla formulazione della presente proposta.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta n. 170 del 14 gennaio 2015, ha concluso i propri lavori in ordine all’argomento oggi in esame, approvando il testo unificato dei sei progetti di legge abbinati, a maggioranza con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari, LV-LN-P, Pdl-Forza Italia per il Veneto, Nuovo Centro Destra, PDV, Futuro Popolare, Unione Nordest, il voto di astensione dei rappresentanti dei gruppi consiliari Forza Italia, IDV, Misto e il voto contrario del rappresentante del gruppo consiliare Federazione della sinistra veneta- PRC.”;

Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere *Pieterangelo PETTENÒ*, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente testo, che risulta dall’abbinamento di ben sei proposte di modifica della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”, presenta elementi contraddittori essendo il frutto di una mediazione frettolosa avvenuta in Prima Commissione consiliare per rispondere alle sollecitazioni giunte in Regione Veneto da parte del Ministero dell’interno.

Il provvedimento introduce alcune correzioni tecniche in materia di “voto disgiunto” sulle quali non c’è molto da eccepire una volta che si è deciso che questa pratica è consentita all’elettore dalla nuova normativa regionale in materia elettorale.

Soddisfazione va espressa poi per l’introduzione della “seconda preferenza di genere”, una norma fortemente voluta dal mo-

vimento femminile e dai comitati che si battono da tempo per garantire maggiore rappresentanza politico-istituzionale alle donne nelle Istituzioni.

Si esprime invece forte contrarietà in relazione al limite introdotto dall'articolo 1 per i mandati dei consiglieri regionali in quanto si tratta di una norma che, seppur affievolita rispetto a quanto in origine prevedevano alcune proposte, mantiene altissimi profili di incostituzionalità ed illegittimità.

Da quanto emerso infatti in Prima Commissione con l'audizione del prof. Mario Bertolissi e ricordando i pareri dati da illustri giuristi in sede di approvazione dello Statuto e della legge elettorale vigente, rimane la convinzione che si stia agendo al di fuori dei principi stabiliti dalla Costituzione italiana e dallo stesso ordinamento legislativo nazionale.

Il limite dei due mandati deve essere introdotto infatti costituzionalmente o almeno da una legge che sia valida in tutto lo Stato e per tutte le cariche elettive, altrimenti ci sarebbero più normative che regolano la medesima materia, materia che comunque deve essere disciplinata dal legislatore nazionale. Diversamente la violazione del principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione e quello dell'accesso alle cariche pubbliche, previsto dall'articolo 51, è dietro l'angolo.

Sono della convinzione che delle limitazioni dovrebbero essere introdotte dalle stesse formazioni politiche da cui provengono i consiglieri, al fine che non vi siano dei politici di professione, assicurando un adeguato ricambio, ma questa scelta è rimessa alle decisioni dei singoli Partiti e non si può certo introdurre per legge.

Prendo le mosse da questa considerazione per segnalare l'ultimo aspetto "ridicolo" di questa legge: se approvata, un soggetto potrebbe fare per dieci anni il Consigliere regionale, poi per altri dieci l'assessore, e infine per altri dieci anni il Presidente... trent'anni in tutto, altro che rinnovamento! A tal fine ho presentato un apposito emendamento che mira a togliere questa distorsione inaccettabile, che specifica che i due mandati valgono indipendentemente dalle cariche ricoperte.

Colleghi, ancora una volta il Consiglio regionale del Veneto rischia di scrivere una brutta pagina che risponde alla demagogia e al populismo in spregio alla qualità della politica. L'auspicio è quello che la discussione in aula potrà eliminare le storture evidenziate e portare all'approvazione di una buona legge, specie riguardo all'introduzione della doppia preferenza di genere."

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 6 - Elettorato passivo.

1. Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della Giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

2. Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Giunta chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi.

3. Non possono essere immediatamente rinominati assessori regionali coloro che hanno rivestito ininterrottamente per due mandati consecutivi la carica di componente della Giunta.

3 bis. Non possono essere immediatamente ricandidati consiglieri regionali coloro che hanno rivestito per due mandati consecutivi la carica di componente del Consiglio regionale.

3 ter. Le limitazioni di cui ai commi 2, 3 e 3 bis sono riferite alle rispettive cariche."

4. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati di cui ai commi 2, 3 e 3 bis ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno."

Nota all'articolo 2

Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 5/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 13 - Liste provinciali, gruppi di liste e coalizioni.

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.

2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale.

3. È definito gruppo di liste l'insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo.

4. È definita coalizione il gruppo di liste o l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Non sono ammesse coalizioni che non siano formate almeno da un gruppo di liste presentate, col medesimo simbolo, in almeno quattro circoscrizioni elettorali. Non possono aderire alle coalizioni liste presentate in un numero di circoscrizioni inferiore a quattro.

5. Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo.

5 bis. Le liste provinciali per le circoscrizioni di Belluno e Rovigo sono formate da un numero di candidati non superiore a 5.

6. In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere. Nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere.

7. Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate nelle circoscrizioni elettorali, sono collegate con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.

Nota all'articolo 3

Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 5/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 16 - Esame ed ammissione delle liste. Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

a) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto *dall'articolo 13 comma 5 e comma 5 bis* e rispettino la disposizione di cui all'articolo 13, comma 6; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 14, comma 9, lettera d);

b) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 14, comma 9, lettera b);

c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

e) corregge, in conseguenza delle decisioni di cui alle lettere b), c), d), la numerazione progressiva di cui all'articolo 14, comma 7, dei candidati di ogni lista.

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

5. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

7. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

8. L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

9. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.”

Note all'articolo 4

Il testo dell'art. 22 della legge regionale n. 5/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 22 - Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 8.

3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione, più i voti espressi, senza indicazione di un voto di lista, per il candidato Presidente di ciascuna coalizione;

b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale;

c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale;

d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;

e) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.

4. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

a) determina la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, sommando le cifre elettorali circoscrizionali ad essa attribuite ai sensi del comma 3, lettera a);

b) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni che non abbiano raggiunto il numero di voti di cui all'articolo 21 e, conseguentemente, i gruppi di liste ad esse collegate;

c) *stabilisce quale candidato alla carica di Presidente della Giunta abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, compresi quelli di cui ai commi 6 e 8 dell'articolo 20. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di Presidente della Giunta ed a consigliere regionale tale candidato;*

d) *stabilisce quale candidato alla carica di Presidente della Giunta abbia ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto e proclama eletto consigliere regionale tale candidato;*

e) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);

f) divide la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, ammessa alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;

g) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera f), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale;

h) alla coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale spetta il 60 per cento dei seggi attribuiti al Consiglio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, con arrotondamento della cifra decimale all'intero più vicino, se la coalizione ha ottenuto almeno il 50 per cento dei voti validi conseguiti da tutte le coalizioni; spetta il 57,5 per cento dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale all'intero più vicino, nel caso in cui la coalizione abbia ottenuto un numero di voti inferiore al 50 per cento e pari o superiore al 40 per cento dei voti validi; spetta il 55 per cento dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale all'intero più vicino, nel caso in cui la coalizione abbia ottenuto un numero di voti inferiore al 40 per cento dei voti validi. L'Ufficio verifica che detti seggi siano già stati raggiunti o superati con le operazioni di cui alla lettera g); in caso contrario, attribuisce alla coalizione il numero di seggi previsti; procede poi, con le stesse modalità previste alle lettere f) e g), alla ripartizione dei seggi restanti tra le altre coalizioni ammesse;

i) procede alla ripartizione dei seggi assegnati ad ogni coalizione tra i gruppi di liste collegati nella coalizione stessa. A tal fine calcola la cifra elettorale regionale riportata complessivamente dai gruppi di liste collegati in ciascuna coalizione, sommando le rispettive cifre elettorali di cui alla lettera e) e divide tale valore per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale di ciascuna coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste collegate per il quoziente elettorale della rispettiva coalizione ed assegna a ciascun gruppo di liste il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

5. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

a) divide il totale dei voti validi espressi a favore dei gruppi di liste ammesse al riparto in ogni circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;

b) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 6, lettera b);

c) determina la cifra elettorale residuale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale residuale di una lista provinciale è uguale alla differenza tra il totale dei voti validi attribuiti alla lista nella circoscrizione ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale per il numero di seggi assegnati alla stessa lista ai sensi delle lettere a) e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale di una lista anche i voti validi attribuiti alla lista che non abbia conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b).

6. Dopo le operazioni di cui ai commi 4 e 5, l'Ufficio centrale regionale:

a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali ai sensi del comma 5, lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 4, lettera i), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);

b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui al comma 5, lettera c), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 4, lettera i). L'assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale regionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo

che abbiano ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo.

7. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 5, lettera b) e i seggi residui spettanti a norma del comma 6, lettera b). Quindi il presidente dell'Ufficio proclama eletti alla carica di consigliere i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d).

8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.”.

Il testo dell'art. 23 della legge regionale n. 5/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 23 - Surrogazioni.

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione elettorale, segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Se i candidati della stessa lista nella stessa circoscrizione elettorale sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, secondo l'ordine delle cifre elettorali residuali di cui all'articolo 22, comma 6, lettera b) e gli ulteriori criteri ivi previsti.

3. Qualora *il seggio consigliere assegnato al candidato Presidente della Giunta, che ha ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto*, rimanga vacante si procede alla sua surrogazione scegliendo dalla graduatoria di cui all'articolo 22, comma 6, lettera b), la prima cifra elettorale residuale non utilizzata dalle liste della sua coalizione.”.

Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 5/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 18 - Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste e delle candidature. Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui siano stati presentati reclami ai sensi degli articoli 16, comma 5, e 17, comma 5, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a);

b) assegna un numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'articolo 14, comma 10, lettera b), appositamente convocati;

c) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

d) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

e) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro *l'ottavo* giorno antecedente quello della votazione;

f) trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

2. Le schede sono realizzate in conformità all'articolo 20.”.

4. Strutture di riferimento

- Dipartimento ee.ll. persone giuridiche e controllo atti gestioni commissariali e post emergenziali statistica grandi eventi
- Sezione riforme istituzionali e processi di delega